

Premesso che:

- la Regione Piemonte intende realizzare un progetto di educazione alimentare volto ad evidenziare come un corretto ed equilibrato apporto nutrizionale, prioritariamente incentrato su prodotti di stagione e del territorio, risulta compatibile con un contenuto livello di spesa;
- il messaggio educativo verrà veicolato attraverso una campagna di comunicazione consistente nella diffusione di una serie di ricette (associazioni alimentari) che consentano in modo variato (a cadenza stagionale) di soddisfare le esigenze nutrizionali medie giornaliere di una persona adulta ad un prezzo non superiore ai sei euro;
- a tal fine si avvarrà di un comitato tecnico, presieduto da un noto nutrizionista, (di seguito nominato "Comitato") i cui criteri di composizione sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 36 – 10293 del 16 dicembre 2008 e da Determinazione dirigenziale n. 15 del 5 febbraio 2009;
- per una migliore riuscita del progetto le associazioni dei commercianti, hanno manifestato la loro piena disponibilità a divenirne soggetti attivi sia nel processo di formazione dei prezzi di riferimento, sia nel reperimento dei punti vendita dove poter acquistare (a condizioni di prezzo compatibili con quelle stimate) gli ingredienti che stanno alla base dei piatti proposti.

Tutto ciò premesso,

Tra la REGIONE PIEMONTE (di seguito "Regione") Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, rappresentata dal suo direttore Dott. Marco Cavaletto, (omissis), responsabile della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, domiciliato per la carica ricoperta in Piazza Nizza, 44 Torino che sottoscrive la presente convenzione;

e

CONFCOMMERCIO PIEMONTE rappresentata, su delega del Presidente pro tempore regionale, dalla sig.ra Maria Luisa Coppa (omissis), Presidente dell'Ascom Provinciale di Torino, domiciliata per la carica ricoperta a Torino in Via Massena 20 Cap10128,

nonché

CONFESERCENTI PIEMONTE, rappresentata dal proprio Presidente Valentino BOIDO (omissis), domiciliato per la carica ricoperta a Torino in Corso Principe Eugenio 7 d Cap. 10122 (di seguito "Associazioni"),

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Individuazione degli esercizi commerciali coinvolti)

1. Per consentire l'avvio, a titolo sperimentale, del progetto regionale, le Associazioni si impegnano a comunicare alla Regione, entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, un primo elenco (ripartito per provincia e tipologia commerciale) di 2.000 esercizi commerciali alimentari.
2. Nell'individuazione degli aderenti le Associazioni dovranno considerare prioritariamente, acquisita la disponibilità degli interessati, l'ubicazione del punto vendita nel territorio della provincia di Torino.

Articolo 2

(Obblighi assunti dagli esercizi aderenti)

I titolari dei punti vendita che partecipano al progetto sono tenuti a sottoscrivere un modulo di adesione all'iniziativa, predisposto dalle Associazioni sentito il Comitato, da cui risulti:

- l'obbligo di esporre il materiale informativo dell'iniziativa, secondo le indicazioni operative fornite dalle Associazioni;
- l'obbligo di indicare i generi alimentari (rispetto ai quali aderiscono all'iniziativa), il cui prezzo di vendita rientra in uno scostamento massimo del 10% rispetto ai prezzi di riferimento individuati ai sensi dell'art. 3;
- l'onere di illustrare al consumatore la natura e la finalità dell'iniziativa, sottolineando la preferenza da attribuire ai prodotti stagionali e del territorio anche in considerazione della loro convenienza economica;
- l'onere di indicare la provenienza, se non già altrimenti evidenziata, dei prodotti in vendita interessati dal progetto;
- l'onere di collaborare al monitoraggio dell'iniziativa compilando l'apposita modulistica fornita dalle Associazioni.

Articolo 3 (Flussi informativi)

Ai fini della predisposizione dei materiali informativi e dell'elaborazione dei prezzi di riferimento in essi contenuti, nonché al fine di fornire agli esercenti le indicazioni di prezzo rispetto alle quali assumere vincolo di conformazione, le Associazioni, si impegnano a trasmettere al Presidente del Comitato, secondo le modalità dallo stesso indicate ed agli esercenti aderenti al progetto la media dei prezzi dei prodotti alimentari rilevati presso i propri associati.

Articolo 4 (Controlli)

1. Le Associazioni effettuano verifiche a campione sull'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 2.
2. Su segnalazione della Regione, delle Associazioni di tutela dei consumatori o di singoli consumatori, le Associazioni provvedono ad effettuare verifiche mirate.
3. In caso di accertate inadempienze le Associazioni provvedono a ritirare il materiale promozionale ed a escludere l'esercizio dall'iniziativa; dell'avvenuta esclusione viene data adeguata notizia.

Articolo 5 (Monitoraggio)

Il Comitato predispose una o più schede di valutazione degli effetti dell'iniziativa, da compilarsi a cura degli esercenti aderenti, volte a cogliere la misura dell'interesse manifestato dai consumatori rispetto all'impianto complessivo del progetto, il gradimento manifestato rispetto alle specifiche combinazioni alimentari proposte nonché eventuali riflessi sul volume delle vendite. Le Associazioni ne curano la distribuzione e la raccolta.